



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI RIFIUTI

Responsabile di settore: RAFANELLI ANDREA

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8172 del 13-06-2017

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 629 - Data adozione: 23/01/2018

Oggetto: Discarica per rifiuti non pericolosi con bacino dedicato all'amianto, sita in Comune di Montignoso (MS) Comune di Pietrasanta (LU), loc. Fornace/Porta. Gestore Programma Ambiente Apuane spa. Provvedimento conclusivo del procedimento avviato d'ufficio, ai sensi dell'art. 29-decies del D.lgs 152/2006, finalizzato all'accertamento del rispetto delle prescrizioni dell'AIA rilasciata con atto n. 880/2012 e smi dalla Provincia di Lucca e atto n. 1441/2012 e smi della Provincia di Massa Carrara.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 23/01/2018

Numero interno di proposta: 2018AD000882

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la vigente normativa statale e regionale in materia di procedimento amministrativo, di cui rispettivamente alla legge 07/08/1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i. e alla legge regionale 23/07/2009, n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa” e s.m.i;
- la vigente normativa statale e regionale in materia di attribuzione delle competenze, e in particolare: la legge 07/04/2014, n. 56 e s.m.i. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”; la legge regionale 03/03/2015, n. 22 recante “Riordino delle funzioni provinciali attuazione della Legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni); la legge regionale 5 febbraio 2016, n.9 “Riordino delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 70/2015, 82/2015 e 68/2011”; DGRT n. 121 del 23/02/2016 “Subentro nei procedimenti ai sensi dell'art. 11 bis, comma 2 della LR 22/2015 in materia di autorizzazioni ambientali.”;
- la vigente normativa in materia di discariche, ed in particolare: il D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche” cui requisiti, secondo quanto previsto dall'art. 29-bis, comma 3) del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i, ai fini dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per le discariche, rappresentano le migliori tecnologie disponibili fino all'emanazione delle relative conclusioni sulle Best Available Techniques (BAT) ed il DM 27/09/2010 “Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica – Abrogazione Dm 3 agosto 2005” e s.m.i;
- la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, sicurezza, protezione del suolo e delle acque sotterranee, ed in particolare, il decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 e s.m.i recante “Norme in materia ambientale”;
- la circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 27/10/2014, recante: “ Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III – bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46” , ed in particolare il punto 10. sospensione dell'autorizzazione;
- la LEGGE 20 novembre 2017, n. 167 recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017. (17G00180) (GU n.277 del 27-11-2017)”, ed in particolare l'art. 18 c. 1 lettera a) che ha disposto la modifica dell'art. 29-decies, comma 9, lettera b) che disciplina la diffida e contestuale sospensione dell'attività;
- la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25, “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati.” nonché, la D.G.R.T. 06/08/2012, n. 743 “Art. 19, comma 2 bis della L.R. 25/1998 e successive modifiche e integrazioni: approvazione deliberazione per la definizione delle forme e modalità relative alle garanzie finanziarie da prestare per le autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti”;

PREMESSO che la soc. Programma Ambiente Apuane SpA (P.IVA 00710250457) è il gestore della discarica per rifiuti non pericolosi con bacino dedicato all'amianto, sita in comune di Montignoso (MC) e di Pietrasanta (LU), loc. Fornace/Porta;

PREMESSO che la suddetta attività industriale, definita dall'operazione D1 di cui all'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. come “*Deposito sul o nel suolo (ad esempio discarica)*”, rientra nell'allegato VIII, punto 5.4 alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006: *discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, a esclusione delle discariche per i rifiuti inerti*, e risulta assentata in forza dei seguenti atti:

- di pronuncia di compatibilità ambientale, adottata con DD/656 del 23/02/2011 della Provincia di Massa-Carrara, per la valutazione del progetto di ampliamento della discarica in sopraelevazione con il conferimento di altri codici CER, con il raggiungimento di quota +43 m s.l.m. e la realizzazione di un adeguato fondo impermeabile, a quota +25 m s.l.m., come da Dlgs. 36/2003.

- di esclusione dalla procedura di VIA, adottata con DD 2473/2013 della Provincia di Massa (quale autorità competente in quanto la discarica interessa maggiormente, per dimensioni, tale provincia) per l'inserimento di alcuni nuovi codici CER da conferire in discarica;
- della Provincia di Massa-Carrara:
 - DD n. 880 del 24/03/2012 di autorizzazione al raggiungimento di quota +43 m slm per quanto riguarda la porzione di discarica ricadente nel Comune di Montignoso;
 - DD n. 3744 del 29/10/2013 di autorizzazione al conferimento altri codici CER per quanto riguarda la porzione di discarica ricadente nel Comune di Montignoso;
- della Provincia di Lucca:
 - DD n. 1441 del 26/03/2012 di autorizzazione al raggiungimento di quota +43 m slm per quanto riguarda la porzione di discarica ricadente nel Comune di Pietrasanta;
 - DD n. 4570 del 16/10/2013 di autorizzazione al conferimento altri codici CER per quanto riguarda la porzione di discarica ricadente nel Comune di Pietrasanta;
- della Regione Toscana DD n 611 del 17/02/2016 di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura del percolato prodotto dalla discarica e di alcune modifiche al piano di monitoraggio e controllo;

PREMESSO che, il presente provvedimento consegue agli accertamenti effettuati dall'ARPAT presso l'installazione in oggetto, ai sensi del comma 3 dell'art. 29 - decies del D.Lgs 152/2006, svolta in riferimento a quanto previsto dalle determinate n. 3744/2013 e n. 4570/2013 ed al PMC così come modificato con determina n. 611/2016, e del relativo rapporto e successive integrazioni, in atti reg.li n. 130755 del 10/03/2017 e n. 192395 del 11/04/2017, che informava gli uffici regionali degli esiti dei controlli riferiti all'anno 2016 e rilevava una non conformità riguardante la matrice gestione rifiuti nonché, ai numerosi esposti dei comitati dei cittadini e alle interrogazioni consiliari, pervenuti al Settore Bonifiche, Autorizzazioni rifiuti della Regione Toscana, che segnalavano la sussistenza di problematiche sinteticamente riconducibili ai seguenti aspetti:

- quantitativi di acqua emunti dalla falda sotterranea e consumi idrici superiori a quanto indicato in AIA, loro correlazione con la contaminazione da triclorometano riscontrata nel Pz5 e Pz10;
- richiesta di parere in merito all'ubicazione della discarica e di eventuali vincoli presenti;
- richiesta di definizione univoca sull'applicazione del criterio 70% in peso di rifiuti inerti;
- informazioni relative alle fidejussioni prestate dal gestore della discarica;
- posizione del gestore in merito al pagamento dell'ecotassa;
- richiesta di informazione in merito alla ricerca di PCB, diossine e furani nei rifiuti in entrata, nello specifico relativamente alle terre provenienti da fuori provincia.

DATO ATTO di quanto stabilito al comma 5 dell'art. 29 - decies del D.Lgs 152/2006: *“Al fine di consentire le attività di cui ai commi 3 e 4, il gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del presente decreto. A tal fine, almeno dopo ogni visita in loco, il soggetto che effettua gli accertamenti redige una relazione che contiene i pertinenti riscontri in merito alla conformità dell'installazione alle condizioni di autorizzazione e le conclusioni riguardanti eventuali azioni da intraprendere. La relazione e' notificata al gestore interessato e all'autorità competente entro due mesi dalla visita in loco ed e' resa disponibile al pubblico, conformemente al comma 8, entro quattro mesi dalla visita in loco. Fatto salvo il comma 9, l'autorità' competente provvede affinché il gestore, entro un termine ragionevole, adotti tutte le ulteriori misure che ritiene necessarie, tenendo in particolare considerazione quelle proposte nella relazione”;*

RICHIAMATE le seguenti note e comunicazioni, inerenti il procedimento di cui al presente provvedimento:

- la nota prot. reg.le n. 425580 del 07/09/2017, con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento d'ufficio, ai sensi dell'art. 29-decies del D.lgs 152/2006, finalizzato all'accertamento del rispetto delle prescrizioni dell'AIA rilasciata con atto n. 880/2012 e smi dalla Provincia di Lucca e atto n. 1441/2012 e smi della Provincia di Massa Carrara;
- la nota prot. reg.le n. 568376 del 27/11/2017, con la quale sono stati prorogati al 06/01/2018 i termini di conclusione del procedimento, tenuto conto della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare

complessità del procedimento anche a seguito della presentazione di ulteriori esposti dei comitati e interrogazioni che hanno evidenziato nuove criticità rispetto a quelle inizialmente considerate;

- le note prot. reg.le n. 358896 del 18/07/2017 e n. 458981 del 28/09/2017, con le quali la scrivente amministrazione ha richiesto e sollecitato la sostituzione della polizza n. 24986 del 14/06/2012 e sua appendice di variazione del beneficiario a favore della Regione Toscana del 13/03/2017, di euro 463.757,50, stipulata con la Società City Insurance S.A., con una garanzia finanziaria da stipulare con idoneo soggetto abilitato al rilascio di garanzia fidejussoria e richiesto l'aggiornamento del calcolo delle garanzie fidejussorie secondo quanto disposto dalle DGRT n.743 del 02/08/2012, n.535 del 01/07/2013 e n.751 del 09/09/2013, completo di perizie asseverate relative ai costi di cui al paragrafo 6 "Piano finanziario" dell'allegato 2 al Dlgs 36/2003;

PRESO ATTO che nell'ambito del procedimento in argomento il gestore ha fornito l'assistenza tecnica necessaria per lo svolgimento delle verifiche tecniche relative all'installazione, come traspare anche dai processi verbali dei sopralluoghi ARPAT nei quali non è fatto cenno alcuno a reticenze o omissioni di sorta;

PRESO ATTO delle osservazioni pervenute dalla Soc. Programma Ambiente Apuane, in atti reg. li prot. n. 524870 del 03/11/2017;

TENUTO CONTO degli argomenti sollevati nei vari esposti pervenuti e delle contro osservazioni effettuate dal Comitato volontario dei cittadini contro la discarica di ex Cava fornace pervenute in data 14/12/2017, in atti reg.li prot. n. 602009;

PRESO ATTO delle valutazioni a fini di istruttoria svolte nei seguenti documenti tecnici, allegati parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Verbale della riunione tecnica svoltasi presso gli uffici regionali, il 13/12/2017, con i rappresentanti dei dipartimenti ARPAT di Lucca e Massa Carrara, nel quale sono svolte le valutazioni relative ai seguenti aspetti:

1. valutazione delle modalità di verifica della prescrizione riportata nei decreti di aggiornamento dell'AIA (DD n. 3744 del 29/10/2013 e DD n. 4570 del 16/10/2013) relativa al quantitativo di rifiuti inerti conferiti in discarica che deve essere pari al 70% in peso del quantitativo totale dei rifiuti conferiti;
2. presenza, se pur in concentrazioni molto basse, di fibre di amianto nella postazione prossima al piazzale di scarico degli RCA;
3. presenza di triclorometano nella falda relativamente ai pozzi Pz10 e Pz5;
4. consumi idrici;
5. ricerca di PCB, diossine e furani nei rifiuti in entrata, nello specifico relativamente alle terre provenienti da fuori provincia.

- Relazione istruttoria nell'ambito del procedimento avviato per l'accertamento del rispetto delle prescrizioni delle AIA vigenti sul sito, redatta dagli uffici tecnici regionali a chiusura della fase istruttoria, che in sintesi evidenzia quanto segue:

1. quantitativi di rifiuti conferiti

le autorizzazioni vigenti prevedono che:

"- il quantitativo di rifiuti inerti conferiti a discarica deve essere pari al 70% in peso del quantitativo totale dei rifiuti conferiti;

- il conferimento di fanghi sia al massimo paria ad una percentuale del 10% in peso rispetto al rifiuto totale conferito in un anno;"

Le autorizzazioni prescrivono quindi un conferimento di rifiuti inerti pari al 70% in peso senza uno specifico riferimento temporale, come invece specificato per i fanghi.

ARPAT - Dipartimento di Massa-Carrara, nelle relazioni relative ai controlli 2016 e negli approfondimenti istruttori svolti nel 2017 (in atti reg.li n. 291964 del 07/06/2017), considerando inerti i codici CER appartenenti alle famiglie 01 e 17 e il codice CER 191209, a esclusione dei fanghi, individuati dai codici CER 170506, 010507 e 010504, ha ritenuto di verificare annualmente il rispetto della percentuale, anche se non specificato nell'AIA. Tale approccio risulta conservativo in quanto consente di monitorare annualmente i quantitativi conferiti, al fine di garantire il rispetto della prescrizione a termine della coltivazione della prima fase autorizzata.

Si concorda con le modalità di controllo adottate da ARPAT e si ritiene quindi opportuno prescrivere al gestore il monitoraggio continuo dei rifiuti inerti in ingresso, al fine di garantire il rispetto delle percentuali in peso autorizzate al termine della coltivazione della prima fase, della volumetria autorizzata pari a 750.000 m³.

Per il conteggio dei quantitativi dei rifiuti il gestore dovrà utilizzare la succitata suddivisione dei rifiuti adottata da ARPAT – Dipartimento di Massa-Carrara nel proprio parere in atti reg.li n. 291964 del 07/06/2017.

Inoltre ARPAT nel succitato parere ha riportato le seguenti percentuali di conferimento di rifiuti, eseguiti sui dati relativi ai totali dei rifiuti ricevuti dall'impianto dal 2012 al 2016 distinti per tipologie (dati MUD):

- inerti 266.356.190 kg = 61%
- fanghi 5.927.030 kg = 1%
- amianto 166.549.640 kg = 38%

evidenziando che ad oggi, la percentuale di rifiuti inerti conferiti è inferiore al 70% stabilito in autorizzazione.

Considerato infine che dalle ultime verifiche effettuate da ARPAT le percentuali in peso dei rifiuti finora conferiti non sono in linea con le percentuali definite in autorizzazione, ancorché ciò non comporti una violazione dell'AIA, in quanto la prima fase di coltivazione non si è ancora conclusa, si ritiene di prescrivere al gestore di riallineare da subito le percentuali in peso dei rifiuti conferiti, sospendendo il conferimento di rifiuti diversi dagli inerti;

2. Presenza di fibre di amianto

dal controllo ARPAT del 2016, è stata rilevata la presenza di fibre di amianto nell'area limitrofa al fronte di scarico, anche se in concentrazioni significativamente inferiori ai limiti di legge. Nei restanti punti di campionamento non è stata rilevata la presenza di fibre libere di amianto.

Ancorché, la concentrazione rilevata sia molto bassa e il piano di monitoraggio e controllo delle AIA non fissi un valore limite (la valutazione dei livelli di concentrazione di fibre di amianto in aria outdoor può essere effettuata per confronto con il valore di 1 f/l tratto dalle indicazioni della Organizzazione Mondiale della Sanità - WHO Air Quality Guidelines for Europe, 2nd edition, 2000 - e indicato come riferimento nella Linea Guida ISPESL) si ritiene di chiedere al gestore di intensificare, almeno per un'annualità, le verifiche rispetto alla frequenza definita nel piano di monitoraggio e controllo (trimestrale invece che semestrale) e di chiedere ad ARPAT, se non già effettuato nel 2017, di procedere ad un ulteriore campionamento e analisi, anche in contraddittorio con il gestore.

Si ritiene, inoltre, opportuno raccomandare al gestore, la più rigorosa applicazione delle prescrizioni, riportate al punto 2.2.1 dell'allegato Tecnico all'AIA vigente, che disciplina le modalità di conferimento e caratteristiche del rifiuto e porre particolare attenzione che nel controllo visivo da effettuarsi prima dello scarico dei rifiuti contenenti amianto sia verificata:

- l'integrità e l'adeguatezza degli imballaggi;
- l'assenza di materiale disperso sul pianale interno ai camion;
- nel caso di conferimento in big bags la presenza di pallet sotto ogni sacco.

Il gestore deve garantire che le attività di deposito siano attuate in modo da contenere e minimizzare eventuali possibili emissioni originate dalla dispersione eolica provvedendo alla ricopertura giornaliera dei rifiuti ed eseguendo il controllo sul corretto funzionamento delle macchine operatrici e delle attrezzature. Deve essere assolutamente evitato il passaggio degli automezzi o mezzi meccanici sopra i rifiuti conferiti prima che siano stati adeguatamente coperti.

3. Presenza di triclorometano

la concentrazione di triclorometano più elevata è stata rilevata nel piezometro Pz10 definito in AIA di monte (0,44µg/l); nel piezometro di valle Pz5 la concentrazione rilevata è 0,18 µg/l (la CSC di riferimento è 0,15 µg/l). Tenendo conto dell'incertezza della misura il valore rilevato sul Pz5 rientra nel limite. Tali singole misure non consentono allo stato attuale di attribuire la contaminazione alla discarica ma evidenziano comunque la presenza di un'anomalia da indagare. Quindi considerato che il gestore verifica la concentrazione di triclorometano una volta l'anno, come da piano di monitoraggio e controllo approvato, si ritiene necessario intensificare tale monitoraggio;

4. Consumi idrici

sono state rilevate discrepanze tra i dati riportati dal gestore nelle relazioni annuali 2016 (dati 2015) e 2017 (dati 2016) e quelli riportati nelle osservazioni che il gestore ha presentato all'interno dell'attuale

procedimento (prot. reg.le n. 524870 del 03/11/2017). Anche considerando la comunicazione di errata corrige per l'anno 2015 i dati presentati dal gestore non risultano coerenti tra loro, è necessario chiederne spiegazione. Si ritiene comunque che quanto riportato in AIA non abbia carattere prescrittivo, ma semplicemente descrittivo. Da una ricognizione presso il Genio Civile territorialmente competente è emerso che: la Soc. Programma Ambiente Apuane è titolare, per il sito in oggetto, di due concessioni, una in Provincia di Massa-Carrara e una in Provincia di Lucca. I prelievi autorizzati sono di 0,042 l/sec per ognuna (corrispondenti a circa 1324 m³/anno ognuna). La concessione in Provincia di Massa-Carrara ha scadenza al 28/05/2018, mentre quella in Provincia di Lucca ha scadenza al 12/10/2029. Considerato che a seguito delle concessioni rilasciate il gestore è tenuto ad installare un dispositivo per il controllo dei consumi e a rendicontare annualmente ai competenti uffici provinciali (ora regionali del Genio Civile) i quantitativi emunti, si chiede di trasmettere, a conferma dei dati forniti, tutte le comunicazioni ufficiali dei consumi fin qui trasmesse ai succitati uffici;

5. Garanzie finanziarie

Ad oggi le garanzie finanziarie prestate dalla Soc. Programma Ambiente Apuane spa a favore della Regione Toscana, sono le seguenti:

- polizza nr. A20171600309061016 della ArgoGlobal SE per € 1.429.476,23 con validità dal 09/03/2017 al 08/03/2024 per la gestione operativa (somma dell'importo delle due precedenti polizze per gestione operativa);

- polizza nr. A20171600309061017 della ArgoGlobal SE per € 927.515,00 con validità dal 09/03/2017 al 08/03/2024 per la gestione post-operativa della porzione ricadente in Provincia di Massa-Carrara;

- polizza nr. A20171601903100026 della ArgoGlobal SE per € 463.757,50 con validità dal 01/08/2017 al 01/08/2022 per la gestione post-operativa della porzione ricadente in Provincia di Lucca;

Pertanto allo stato attuale tutte le garanzie a suo tempo stipulate a favore delle Province, con soggetti non autorizzati, sono state sostituite con nuove garanzie emesse da soggetto rientranti nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi - RUI dell'IVASS (istituto per la vigilanza sulle assicurazioni). Gli importi sono rimasti quelli a suo tempo approvati dalle Province di Lucca e Massa.

Di quanto richiesto da parte questo Settore permane la necessità di ottenere dalla Società Programma Ambiente Apuane il calcolo delle garanzie fidejussorie aggiornato secondo quanto disposto dalle DGRT n.743 del 02/08/2012, n.535 del 01/07/2013 e n.751 del 09/09/2013, completo di perizie asseverate relative ai costi di cui al paragrafo 6 "Piano finanziario" dell'allegato 2 al Dlgs 36/2003. Nel caso in cui tali calcoli non dovessero confermare gli importi attualmente garantiti, il Settore provvederà a richiedere i necessari adeguamenti.

6. Ricerca di PCB, diossine e furani nei rifiuti in entrata.

Relativamente alle terre provenienti da fuori provincia, si ricorda che ARPAT ha inviato al Comitato la documentazione in proprio possesso; in merito si prende atto di quanto già precisato da ARPAT nel proprio contributo in atti reg. prot. n. 544049 del 14/11/2017 e dettagliatamente riportato nell'allegata relazione istruttoria dell'ufficio;

RICHIAMATE e **CONDIVISE** le risultanze delle valutazioni fin qui svolte a fini istruttori e preso atto che sono state circostanziate agli anni 2016 e 2017 e agli aspetti di criticità e problematiche ivi indicati;

ASSUNTO che l'individuazione e la valutazione dell'impatto complessivo dell'installazione sull'ambiente in relazione all'ubicazione e alle caratteristiche costruttive dell'impianto nonché i vari effetti ambientali derivanti dalla gestione dello stesso siano stati già valutati nell'ambito dell'istruttoria per il rilascio dei titoli abilitativi alla realizzazione ed esercizio dell'installazione in argomento, avendo come esito la definizione delle prescrizioni dettate sia in sede di pronuncia di compatibilità ambientale sia in sede di autorizzazioni integrate ambientali rilasciate;

RITENUTO che, accertati di ufficio i fatti e alla luce delle suddette valutazioni, visti ed esaminati gli atti vigenti, si possa concludere per un giudizio generale di sostanziale conformità dell'installazione alle condizioni di autorizzazione vigenti, considerato quanto segue:

- non sono state individuate esplicite inosservanze delle prescrizioni delle AIA vigenti sul sito;

in particolare, con riferimento alla prescrizione relativa alla limitazione del quantitativo di rifiuti inerti conferibili, si sottolinea che, data l'indeterminatezza sul periodo temporale di applicabilità della prescrizione

contenuta nei vigenti atti autorizzatori, non vi sono nell'attualità, dal punto di vista amministrativo - interdittivo, i presupposti per procedere all'assunzione di provvedimenti ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, lettera a) del D.Lgs 152/2006 e smi, potendosi, invece, procedere, in qualità di autorità competente, alla sola individuazione di ulteriori misure correttive della problematica stabilendo che, il gestore dell'installazione, dovrà attuare immediatamente un piano di conferimento che garantisca al 2018 il rispetto dei quantitativi dei rifiuti conferiti nelle percentuali autorizzate; pertanto dal ricevimento del presente atto il gestore dovrà sospendere il conferimento dei rifiuti diversi dagli inerti; il conferimento di rifiuti diversi dagli inerti potrà riprendere solo a seguito di specifica comunicazione, da trasmettere a questo settore e ai dipartimenti ARPAT competenti, di un riepilogo dei dati registrati dai quali risulti il riallineamento dei quantitativi conferiti alle percentuali autorizzate;

- non sono state individuate violazioni di esplicite prescrizioni delle AIA vigenti suscettibili di determinare nell'immediato futuro effetti negativi sull'ambiente, tali da presupporre l'assunzione di provvedimenti interdittivi ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, lettera b) del D.Lgs 152/2006 e smi;

- non sono state rilevate esplicite evidenze che possa sussistere un pericolo o un danno per l'ambiente (funzionale ad eventuali sospensioni ex art. 29-decies, comma 9, lettera b) del D.Lgs 152/2006 e smi) o pericoli per la salute pubblica (funzionale ad eventuali provvedimenti sindacali ex art. 29-decies comma 10 del D.Lgs 152/2006);

- non sono intervenuti aggiornamenti o nuove BAT applicabili all'installazione in argomento da quando i titoli abilitativi sono stati concessi;

- in ossequio al principio di economicità dell'attività amministrativa non si ravvisano, allo stato attuale, i presupposti per procedere al riesame delle AIA vigenti, ovvero, non si ritiene essere in presenza delle circostanze esattamente individuate dal comma 4 dell'art. 29-octies del codice dell'ambiente. Nello specifico, dalla documentazione agli atti regionali, non risulta essere stato accertato un inquinamento prodotto dall'impianto tale da imporre una modificazione dei valori limite precedentemente fissati;

- sono state individuate criticità che richiedono che la scrivente autorità competente provveda affinché il gestore, adottati, nei termini perentori di seguito indicati, le seguenti ulteriori misure ritenute necessarie ai fini del superamento delle stesse, ovvero, il gestore dovrà:

- eseguire, per l'anno 2018, il monitoraggio delle fibre di amianto aerodisperse con frequenza trimestrale anziché semestrale (come da piano di monitoraggio e controllo attualmente autorizzato). Il gestore dovrà comunicare le date dei campionamenti ad ARPAT, con un preavviso di almeno 30 giorni, al fine di consentire ai propri tecnici di presenziare al campionamento e all'analisi e/o di effettuare tali campionamenti in contraddittorio con il gestore; gli esiti di ogni campagna dovranno essere comunicati entro 15 giorni dall'ottenimento dei risultati del campionamento, a questo Settore, ai dipartimenti ARPAT competenti e ai Comuni di Montignoso e Pietrasanta;

attuare, nella normale conduzione dell'impianto, la più rigorosa applicazione delle prescrizioni, riportate al punto 2.2.1 dell'allegato Tecnico all'AIA vigente, che disciplina le modalità di conferimento e caratteristiche del rifiuto e porre particolare attenzione che nel controllo visivo da effettuarsi prima dello scarico dei rifiuti contenenti amianto sia verificata:

- l'integrità e l'adeguatezza degli imballaggi;
- l'assenza di materiale disperso sul pianale interno ai camion;
- nel caso di conferimento in big bags la presenza di pallet sotto ogni sacco.

Il gestore deve garantire che le attività di deposito siano attuate in modo da contenere e minimizzare eventuali possibili emissioni originate dalla dispersione eolica provvedendo alla ricopertura giornaliera dei rifiuti ed eseguendo il controllo sul corretto funzionamento delle macchine operatrici e delle attrezzature. Deve essere assolutamente evitato il passaggio degli automezzi o mezzi meccanici sopra i rifiuti conferiti prima che sia stati adeguatamente coperti.

- effettuare una campagna straordinaria di monitoraggio, per l'anno 2018, con campionamenti trimestrali per l'analisi del triclorometano su tutti i piezometri della rete di monitoraggio della discarica. Il gestore dovrà comunicare le date dei campionamenti ad ARPAT, con un preavviso di almeno 30 giorni, al fine di consentire ai propri tecnici di presenziare al campionamento e all'analisi e/o di effettuare tali campionamenti in contraddittorio con il gestore; gli esiti di ogni campagna dovranno essere comunicati entro 15 giorni dall'ottenimento dei risultati del campionamento, a questo Settore, ai dipartimenti ARPAT competenti e ai Comuni di Montignoso e Pietrasanta;

- fornire attestazione, entro 15 gg dal ricevimento del presente atto, dei consumi idrici effettivi relativi agli anni 2015, 2016 e 2017. I dati dovranno essere trasmessi a questo Settore, ai dipartimenti ARPAT competenti e ai Comuni di Montignoso e Pietrasanta;
- presentare, entro 15 gg dal ricevimento della presente, il calcolo delle garanzie fidejussorie aggiornato secondo quanto disposto dalle DGRT n.743 del 02/08/2012, n.535 del 01/07/2013 e n.751 del 09/09/2013, completo di perizie asseverate relative ai costi di cui al paragrafo 6 “Piano finanziario” dell’allegato 2 al Dlgs 36/2003.

CONSIDERATO per le motivazioni sopra riportate, concluso il procedimento di verifica ex art. 29 – decies con un giudizio generale di sostanziale conformità dell’installazione alle condizioni di autorizzazione vigenti e la contestuale imposizione al gestore delle suddette ulteriori misure ritenute necessarie ai fini del superamento delle criticità evidenziate nella fase istruttoria;

DICHIARATA l’assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

VISTO il decreto del Dirigente della Direzione Ambiente ed Energia n. 6353 del 24/12/2015 ad oggetto “Organizzazione Direzione Ambiente ed Energia” con cui sono state definite declaratorie e competenza dei Settori della Direzione anche a seguito del riassetto istituzionale di cui alla lr n. 22/2015 che ha determinato il nuovo assetto della Direzione a partire dal 1 gennaio 2016;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato visionato dal funzionario responsabile della Posizione organizzativa;

DECRETA

per le motivazioni riportate in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di CONCLUDERE il procedimento di verifica ex art. 29 – decies del D.Lgs, per l’accertamento del rispetto delle condizioni delle AIA vigenti per l’esercizio della discarica per rifiuti non pericolosi con bacino dedicato all’amianto, sita in Comune di Montignoso (MS) e Comune di Pietrasanta (LU), loc. Fornace /Porta, gestore: Programma Ambiente Apuane spa, con un giudizio generale di sostanziale conformità dell’installazione alle condizioni di autorizzazione vigenti e contestualmente di STABILIRE, ai sensi del comma 5 dell’art. 29 - decies del D.Lgs 152/2006, le seguenti misure ritenute necessarie ai fini del superamento delle criticità evidenziate nella fase istruttoria, da attuare nei termini perentori di seguito indicati, per cui gestore dovrà:

- a) dal ricevimento del presente atto, dare immediata attuazione ad un piano di conferimento che garantisca al 2018 il rispetto dei quantitativi dei rifiuti conferiti nelle percentuali autorizzate; pertanto dal ricevimento del presente atto il gestore dovrà sospendere il conferimento dei rifiuti diversi dagli inerti; il conferimento di rifiuti diversi dagli inerti potrà riprendere solo a seguito di specifica comunicazione, da trasmettere a questo settore e ai dipartimenti ARPAT competenti, di un riepilogo dei dati registrati dai quali risulti il riallineamento dei quantitativi conferiti alle percentuali autorizzate;
- b) per l’anno 2018, eseguire il monitoraggio delle fibre di amianto aerodisperse con frequenza trimestrale anziché semestrale (come da piano di monitoraggio e controllo attualmente autorizzato). Il gestore dovrà comunicare le date dei campionamenti ad ARPAT, con un preavviso di almeno 30 giorni, al fine di consentire ai propri tecnici di presenziare al campionamento e all’analisi e/o di effettuare tali campionamenti in contraddittorio con il gestore; gli esiti di ogni campagna dovranno essere comunicati entro 15 giorni dall’ottenimento dei risultati del campionamento, a questo Settore, ai dipartimenti ARPAT competenti e ai Comuni di Montignoso e Pietrasanta.
Attuare, nella normale conduzione dell’impianto, la più rigorosa applicazione delle prescrizioni riportate al punto 2.2.1 dell’allegato Tecnico all’AIA vigente, che disciplina le modalità di conferi-

mento e caratteristiche del rifiuto e porre particolare attenzione che, nel controllo visivo da effettuarsi prima dello scarico dei rifiuti contenenti amianto, sia verificata:

- a) l'integrità e l'adeguatezza degli imballaggi;
- b) l'assenza di materiale disperso sul pianale interno ai camion;
- c) nel caso di conferimento in big bags la presenza di pallet sotto ogni sacco.

garantendo che le attività di deposito siano attuate in modo da contenere e minimizzare eventuali possibili emissioni originate dalla dispersione eolica, provvedendo alla ricopertura giornaliera dei rifiuti ed eseguendo il controllo sul corretto funzionamento delle macchine operatrici e delle attrezzature. Deve essere assolutamente evitato il passaggio degli automezzi o mezzi meccanici sopra i rifiuti conferiti prima che sia stati adeguatamente coperti.

- c) per l'anno 2018, effettuare una campagna straordinaria di monitoraggio con campionamenti trimestrali per l'analisi del triclorometano su tutti i piezometri della rete di monitoraggio della discarica. Il gestore dovrà comunicare le date dei campionamenti ad ARPAT, con un preavviso di almeno 30 giorni, al fine di consentire ai propri tecnici di presenziare al campionamento e all'analisi e/o di effettuare tali campionamenti in contraddittorio con il gestore; gli esiti di ogni campagna dovranno essere comunicati entro 15 giorni dall'ottenimento dei risultati del campionamento, a questo Settore, ai dipartimenti ARPAT competenti e ai Comuni di Montignoso e Pietrasanta;
- d) entro 15 gg dal ricevimento del presente atto, fornire attestazione dei consumi idrici effettivi relativi agli anni 2015, 2016 e 2017. I dati dovranno essere trasmessi a questo Settore, ai dipartimenti ARPAT competenti e ai Comuni di Montignoso e Pietrasanta;
- e) entro 15 gg dal ricevimento della presente, presentare il calcolo delle garanzie fidejussorie aggiornato secondo quanto disposto dalle DGRT n.743 del 02/08/2012, n.535 del 01/07/2013 e n.751 del 09/09/2013, completo di perizie asseverate relative ai costi di cui al paragrafo 6 "Piano finanziario" dell'allegato 2 al Dlgs 36/2003.

2. di PRECISARE che, le attestazioni e i risultati dei monitoraggi imposti con il presente atto saranno messi a disposizione del pubblico tramite l'ufficio territoriale di Livorno in Via Galileo Galilei n. 40, Settore Bonifiche, Autorizzazioni rifiuti del Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Toscana;

3. di PRECISARE che, in caso di inosservanza da parte del gestore di quanto stabilito al precedente articolo 1 lettera a), la scrivente Autorità competente avvierà d'ufficio un procedimento di riesame ex art. 29 octies commi 1 e 2 del D.Lgs 152/2006 al fine di imporre che il rispetto della prescrizione relativa al 70% di rifiuti inerti da conferire sia verificato annualmente;

4. di PRECISARE che, a seguito dei risultati dei monitoraggi la scrivente Autorità competente valuterà la necessità di avviare d'ufficio un procedimento di riesame ex art. 29 octies commi 1 e 2 del D.Lgs 152/2006 al fine di meglio adeguare le condizioni e prescrizioni delle AIA vigenti che, all'esito delle necessarie attività di verifica, non risultino più idonee a garantire la tutela dell'ambiente;

5. di PRECISARE, in ottemperanza di quanto prescritto all'articolo 5, comma 3, della Legge 241/1990 che:
- il Settore responsabile del procedimento di cui al presente atto amministrativo è il Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti della Regione Toscana, con sede in Via di Novoli, 26 – Firenze;
- la responsabilità del procedimento è assegnata al Dirigente Andrea Rafanelli;

6. di DISPORRE la trasmissione del presente provvedimento tramite Pec alla Soc. Programma Ambiente Apuane spa, nonché ai seguenti soggetti/enti interessati:

- Comuni di: Montignoso, Pietrasanta, Forte dei Marmi, Serravezza
- Province di Massa Carrara e Lucca
- Dipartimenti ARPAT di Lucca e Massa Carrara
- Aziende USL Toscana nord-ovest e USL 2 Lucca

7. di DISPORRE la trasmissione del presente provvedimento al Settore Genio civile territorialmente competente della Regione Toscana per i controlli di competenza sulle concessioni vigenti all'emungimento di acqua di falda;

Il presente atto, esplica i suoi effetti a far data dalla notifica al soggetto interessato, che si intende assolta con la trasmissione tramite Pec.

DI DARE ATTO che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR nei termini di legge, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per soli motivi di legittimità nel termine di 120 giorni dalla data di notifica, comunicazione o piena conoscenza comunque acquisita.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 2

- 1 *verbale*
471198d9757edb5186a8f81def1fb5d13eeaec4b7b63332bb1993fea72ef8e69

- 2 *istruttoria*
eb30cfc39a8c06b5ed6438f9a7a088a574395f04d307b99cb162ae5f1d79e300

CERTIFICAZIONE